

**TESTO INTEGRALE DELL'ARTICOLO 65 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE
E LA COMPETITIVITÀ**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24-1-2012 – Suppl. Ordinario n.18)

Articolo 65.

(Impianti fotovoltaici in ambito agricolo)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall'articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre – a seguito dell'intervento – devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50 per cento.

4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2.

PROPOSTE EMENDATIVE

1)

All'art. 65, dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

"2-bis. È fatta salva l'applicazione del comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28. Il termine per l'entrata in esercizio degli impianti di cui al citato comma 6 è prorogato al 30 giugno 2012"

2-ter. Per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, i termini di cui all'art. 6, comma 3, lett. b) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, sono prorogati fino al 31 luglio 2012."

2)

All'art. 65 comma 4 sostituire le parole "I commi 4, 5 e 6" con le seguenti: "I commi 4 e 5"

ILLUSTRAZIONE:

Visto L'art. 65 del d.l. 24 gennaio 2012,

PROBLEMA DELLA RETROATTIVITA':

tale articolo modifica con effetto retroattivo la disciplina in tema di impianti fotovoltaici a terra introdotta dall'art. 10 del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 (cosiddetto Decreto Romani), in particolare abrogando il regime transitorio in materia di impianti a terra di potenza superiore a 1 MW;

considerato che il citato art. 10 del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 al comma 6 consentiva in via transitoria la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in area agricola di potenza superiore a 1 MW, non soggetti ai limiti di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo, a condizione della loro entrata in funzione entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del Decreto stesso;

in attuazione di questa norma operatori economici hanno coltivato progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici con impegno di risorse e di capitali ingenti;

ALTI PROBLEMI CREATI DALLE PREVISIONI DEL TESTO ATTUALE DEL DECRETO LIBERALIZZAZIONI:

l'art. 65 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 ha ora abrogato il predetto comma 6 dell'art. 10 del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 e quindi ha impresso efficacia retroattiva alla nuova disciplina recante un sostanziale divieto di realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in area agricola ammettendo unicamente, in via meramente transitoria, gli impianti già previsti dai commi 4 e 5 del d.lgs. del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28;

PROBLEMA DEGLI INVESTIMENTI ESISTENTI:

per la sua efficacia retroattiva la norma in esame determina irreparabile compromissione di rilevanti investimenti già effettuati in conformità a norma di legge e quindi nella legittima aspettativa degli operatori economici alla attuazione del regime transitorio di cui al comma 6 dell'art. 10 del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28;

NOTEVOLI INVESTIMENTI COMPROMESSI:

gli interventi in corso al momento dell'entrata in vigore del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 possono essere stimati in impianti fotovoltaici a terra per circa 1-2 GWp, sicché le perdite al sistema delle imprese possono essere complessivamente stimate in una somma non inferiori ai 4MLD di Euro, con un effetto dirompente in termini di ulteriori perdite di posti di lavoro e non ultimo di fallimento di aziende sino ad oggi solide e solvibili, ed un ulteriore effetto domino difficilmente quantificabile;

SOLUZIONE:

- l'art 65 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, per quanto sopra esposto, risulta censurabile per incostituzionalità sotto diversi profili, atteso che l'evidenziato effetto retroattivo viola il principio di ragionevole affidamento del cittadino nell'esecuzione della legge, determina inoltre compromissione di legittime aspettative imponendo un onere economico ingiusto e irragionevolmente elevato, estende indiscriminatamente il vincolo di asservimento dei terreni agli impianti in aree agricole;

- l'attuale testo dell'art. 65 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 espone pertanto lo Stato al rischio di numerose domande giudiziali dirette ad ottenere il risarcimento del danno subito dagli operatori economici;

- la pubblicazione del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 ha prodotto l'immediato blocco nella esecuzione dei progetti di impianti fotovoltaici a terra in corso di realizzazione ai sensi del comma 6 dell'art. 10 del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, ragione per la quale si rende necessario adeguare i termini di conclusione con slittamento degli stessi idoneo a consentire agli operatori interessati di recuperare i tempi persi e poter usufruire della predetta disciplina transitoria;

- in linea generale sussiste un interesse pubblico allo sviluppo del settore fotovoltaico, con particolare riferimento agli impianti a terra, i quali in forza della loro miglior efficienza produttiva e del minor costo realizzativo hanno da sempre necessitato di una minor componente incentivante;

- la pubblicazione dell'art. 65 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 ha altresì prodotto un impatto paralizzante in relazione agli impianti iscritti al Registro Grandi Impianti, per i quali era prevista la scadenza del Marzo 2012 per l'accesso alle tariffe incentivanti sulla base del quale è stato avviato l'investimento; anche per questi impianti si rende quindi necessari a una proroga per poter riprendere e portare a compimento i lavori sospesi per effetto del decreto legge;

tutto ciò premesso e per le ragioni sopra esposte si propongono i seguenti emendamenti:

1)

All'art. 65, dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

"2-bis. È fatta salva l'applicazione del comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28. Il termine per l'entrata in esercizio degli impianti di cui al citato comma 6 è prorogato al 30 giugno 2012"

2-ter. Per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, i termini di cui all'art. 6, comma 3, lett. b) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, sono prorogati fino al 31 luglio 2012."

2)

All'art. 65 comma 4 sostituire le parole "I commi 4, 5 e 6" con le seguenti: "I commi 4 e 5"